



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Gattuso

Presidente

dott. M. Cristina Borgo

Giudice

dott. Rada V. Scifo

Giudice Relatore

nel procedimento iscritto al n. r.g. **8939/2021** promosso da:

██████████ C.F. ██████████ con il patrocinio dell'avv. ZORZELLA NAZZARENA,
elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE, 7 a BOLOGNA presso il difensore;

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373);**

RESISTENTE CONTUMACE

PUBBLICO MINISTERO.

INTERVENIENTE NECESSARIO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 16.07.2021, il ricorrente, cittadino dell'Eritrea, nato il ██████████ ha impugnato il provvedimento notificato il 17.06.2021 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale e ha trasmesso gli atti alla Questore per il rilascio della protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, D.Lgs. 286/98.

Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale: dichiarare insussistente la clausola di esclusione del rifugio politico, di cui all'art. 10, co. 2 lett. a) d.lgs. 251/2007, all'art. 1 (F) della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e all'art. 12 Direttiva 2011/95/UE, con conseguente annullamento e/o disapplicazione del provvedimento della Commissione impugnato; b) per effetto di detto annullamento e/o disapplicazione, di riconoscergli lo status di rifugio politico ex artt. 7 e 8 d.lgs. 251/2007; c) in subordine, dichiarare il suo diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) e c) d.lgs. 251/2007, ad ogni effetto di legge.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008

Il Pubblico Ministero, interveniente necessario nel presente giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Dinanzi alla Commissione territoriale il ricorrente aveva riferito di essere cittadino eritreo, nato e cresciuto a ██████████ di aver lavorato in patria come militare nell'esercito eritreo, in particolare nel 2006 sarebbe stato arruolato nell'esercito per la leva obbligatoria prestando servizio a ██████████ nel ruolo di guardia di frontiera fino al 2010; tra il 2010 e il 2011 avrebbe trascorso un anno a ██████████ inquadrato nello stesso ruolo; trasferito in seguito a ██████████ al confine con l'Etiopia; nel 2013 due militari della sua unità avrebbero disertato e sarebbero fuggiti in Etiopia, ritenuto coinvolto nel fatto sarebbe stato messo in carcere per un mese poi rilasciato e rimesso al suo posto in servizio; nel 2014 avrebbe sorpreso 4 studenti mentre tentavano di attraversare illegalmente il confine e li avrebbe catturati; sarebbe stato interrogato per aver disobbedito all'ordine circa la mancata uccisione degli stessi, rimesso di seguito al suo posto e resosi conto di non godere più della fiducia dei suoi superiori dopo 4 mesi dal fatto avrebbe lasciato il Paese e si sarebbe reso alle autorità etiopi; giungendo infine in Italia il 29 maggio 2016; di temere, in caso di rientro di essere imprigionato e fucilato per aver lasciato il Paese mentre era un militare.

La Commissione ha ritenuto: accettata la provenienza del richiedente e accettato il servizio prestato all'interno delle forze armate eritree; accettata la cattura e la successiva consegna dei ragazzi; non accettato il rimprovero da parte dei superiori per non aver ucciso i prigionieri e le relative conseguenze, risultando le dichiarazioni sul punto insufficientemente circostanziate e incoerenti; accettata la diserzione e la fuga dall'Eritrea.

L'organo amministrativo ha quindi evidenziato la sussistenza dei presupposti per lo status di rifugiato in quanto le informazioni sul Paese di origine attestano un trattamento sanzionatorio sproporzionato da parte dello Stato eritreo nei confronti dei disertori che configura una vera e propria persecuzione; peraltro la posizione del ricorrente risulta aggravata per aver lasciato illegalmente il Paese. Tuttavia ha evidenziato che la condotta di consegnare i quattro ragazzi catturati durante il proprio servizio ai suoi superiori, nella consapevolezza che avrebbero potuto subire torture, sevizie e trattamenti inumani e degradanti, integra una condotta di favoreggiamento nella commissione di crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale.

La Commissione ha quindi ritenuto applicabile all'art. 1 (F) della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, escludendo il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; ha tuttavia riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d. lgs. n. 286/98 sussistendo fondati motivi per ritenere che in caso di rientro il ricorrente possa essere sottoposto a

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante ripercorrendo la propria vicenda personale e rilevando che in nessuna parte delle due interviste emerge che fosse a conoscenza che le persone catturate, mentre cercavano di fuggire, fossero sottoposte a tortura e/o a violenze; ha quindi evidenziato l'errore in cui è incorsa la Commissione territoriale che ha distorto completamente le dichiarazioni rese dal richiedente e ha affermato l'insussistenza, nella fattispecie, della citata clausola di esclusione.

All'udienza del 23.01.2024 dinanzi al gop delegato – facente parte dell'ufficio del processo – il ricorrente ha reso, con l'aiuto dell'interprete, le seguenti dichiarazioni: *“D. parla italiano? R. Poco. D. mi comprende bene mentre sto parlando in italiano? R. abbastanza. D. da quanto tempo è in Italia? R. dal 2016. D. In Italia ha svolto attività di studio e formazione? R. sì ottenendo certificazione A2 in atti e diploma di scuola media. D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R. no. D. quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quale sta svolgendo attualmente? Specifica i periodi lavorativi dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, qual è la paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente. R. lavoro in comunità religiosa in _____, mi occupo di giardinaggio e ho contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato (in atti), lavoro anche al supermercato per tre giorni alla settimana a Funo di Argelato con contratto (in atti), dal 2018 lavoro con il primo contratto e da sei mesi a Funo, prendo circa 1.200,00 mensili in totale. D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. in comunità organizzavo le feste e facevamo da mangiare tipico eritreo. D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro ecc.). R. partecipo alla comunità della Chiesa di _____. D. In Italia ha familiari? in caso affermativo chiarisca se siete o siete stati conviventi e in che rapporti siete. R. no. D. In Italia ha una relazione affettiva? Chiarisca se siete o siete stati conviventi. R. avevo una moglie che è morta in Etiopia un paio di anni fa in un incidente, insieme alla suocera e le sue sorelle, ho un figlio che ora vive in Etiopia con mio fratello ed ha 11 anni, dal 2018 sono tutti scappati dall'Eritrea. D. Al di fuori dell'ambito lavorativo, ha relazioni sociali stabili? Chiarisca se vi sia convivenza. R. frequento le persone della comunità. D. Ha altri legami o contatti in Italia? R. ho contatti con la comunità eritrea e italiana. D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive in autonomia chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario e quanto paga per l'alloggio. R. stavo al campo di Reggio Calabria poi al Cas di Bologna dal 2016 fino a quando sono andato in Germania in ottobre dello stesso anno per cercare lavoro fino ad aprile 2017; poi sono stato accolto nella comunità di*

(BO), è di volontariato e si appoggia alla parrocchia, non pago nulla perché faccio i servizi a favore della Comunità (riserva eventuale relazione) (l'interprete attuale conferma il fatto essendo anche lui ospite della comunità)". A questo punto con l'ausilio dell'interprete vengono poste al ricorrente le seguenti ulteriori domande: "D. Quanti anni aveva quando ha lasciato il suo Paese d'origine? R. avevo 34 anni. D. Quanti anni ha invece ora? R. ho 44 anni. D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai. R. ho solo mio figlio in Etiopia da mio fratello, che sento. D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. ho dei fratelli che sento. D. Nel suo Paese d'origine con chi viveva e in quale località precisamente? R. vivevo a _____ con la famiglia. D. di chi era l'abitazione in cui viveva? R. era di mio padre. D. nel Paese d'origine lavorava? In caso negativo come riusciva a mantenersi? R. lavoravo mentre studiavo per aiutare la famiglia ero contadino. D. che scuole ha fatto nel Paese d'origine? R. fino alla fine delle scuole medie, da noi funziona diversamente, ho iniziato che ero già grande e ho smesso che avevo 26 anni. D. come erano le sue condizioni di vita nel Paese d'origine (cibo, acqua, abitazione, possibilità di cure mediche)? R. avevamo il nostro orto, mio padre faceva il contadino. D. Mi parli ora dei motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d'origine. R. mentre studiavo mi hanno reso per fare il servizio militare, avevo 26 anni, ero al campo di _____, nella zona di _____, vicino al Sudan; abbiamo fatto 6 mesi di addestramento poi ci hanno trasferito al campo di _____, facevamo la guardia al confine tra Etiopia ed Eritrea questo fino al 2010; ci hanno quindi trasferito a _____ in altro campo, a giugno 2011 ci hanno trasferiti a _____ e facevamo la guardia al confine con L'Etiopia, nel 2013 due miei compagni colleghi sono scappati dal campo per andare in Etiopia, io non li ho visti scappare ma i superiori mi hanno accusato di sapere il fatto e di non averli fermati, erano miei amici e per questo mi hanno accusato, facevamo un turno di due per due ma mi hanno accusato di saperlo io ho negato perché non ero al corrente; mi hanno interrogato a lungo, tolto lo stipendio per un mese e arrestato, chiuso in un posto nel campo, mi hanno picchiato. Mi hanno quindi rilasciato e rimesso al mio posto di guardia; siccome ero malvisto ho chiesto di essere trasferito in altro campo ma non l'hanno fatto; nel 2014 c'erano degli studenti quattro che volevano scappare, avevano circa 13-14 anni, cercavano un futuro migliore ed erano diretti in Etiopia, era notte e quando ho sentito il rumore dei passi li abbiamo fermati arrestati e consegnati al nostro superiore, i nostri superiori ci hanno accusato di non averli consegnati ad altro superiore, abbiamo seguito la regola di consegnarli al nostro superiore e non a quello di più alto grado; il mio capo ha chiesto di portarli al superiore ma noi ovvero io e il mio collega non abbiamo obbedito; eravamo sicuri di quel che facevamo e seguivamo il protocollo. Preciso che quanto scritto in verbale della commissione non è corretto, forse è stato travisato quanto da me dichiarato, da noi c'è un modo di dire "fallo sparire" che non vuol dire uccidere ma fallo portare in altro posto, nella nostra lingua si dice "Atfayom kabzi" che può essere tradotto in "fallo sparire da qui" ma che tradotto può venir interpretato con "uccidilo", che però non corrisponde al significato tigrino. Quando ho risposto che noi non possiamo uccidere in base alla legge militare è perché mi è stata rivolta questa domanda in commissione ma in realtà non ci avevano mai detto di uccidere i ragazzi ma solo di consegnarli ad altro superiore. Ritengo che ci abbiano detto questo perché non volevano spostarsi per portare i ragazzi dall'altro superiore che stava alla base ovvero a 4 ore di cammino da dove eravamo noi, che invece eravamo al confine. Dopo i miei superiori hanno fatto rapporto ai loro superiori dicendo che avevo disobbedito, io ma anche il mio collega; mi hanno mandato dai superiori che mi hanno interrogato sul mio comportamento ma io ho risposto che avevo seguito la regola, sono rimasto per 2-3 giorni con loro poi mi hanno rimandato alla mia postazione. Il mio diretto superiore mi trattava male e mi minacciava, cercava dei pretesti per attaccarmi e per questo ho deciso di scappare e andare in Etiopia; temevo anche di dover fare il militare per sempre e non volevo, ho pensato che avrebbero potuto accusarmi con un pretesto e incarcerarmi. All'alba del 4 ottobre del 2014 sono andato da solo al confine poi in Etiopia a _____, i militari mi hanno subito accolto e portato al campo di rifugiati di Aba Guna dove sono rimasto 9 mesi poi ho attraversato il Sudan dove sono rimasto 9 mesi e nel 2016 a marzo sono andato in Libia dove sono rimasto un mese; la mia famiglia mi mandava dei soldi e in Sudan ho lavorato in un fabbrica di metallo; in Libia sono stato rinchiuso da trafficanti e la mia famiglia ha pagato il riscatto, anche per farmi arrivare in Italia. D. Attualmente quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro nel Paese d'origine e quali difficoltà pensa che avrebbe? R. sono uscito illegalmente dal mio Paese e verrei arrestato; ora poi la situazione è peggiorata. D. E' accaduto

qualcosa ai suoi famigliari rimasti nel Paese d'origine? R. i miei genitori sono deceduti, a mia moglie il Governo ha chiesto dove fossi e se sapeva qualcosa ma lei ha detto che non sapeva nulla, l'hanno arrestata per due settimane quando mio figlio aveva un anno e sei mesi; è poi scappata dal Paese perché voleva raggiungermi col figlio ma ha avuto in Etiopia un incidente stradale nel 2022 dove sono tutti deceduti tranne l'autista e mio figlio. D. durante il suo percorso migratorio fino in Italia ha subito violenze, sfruttamento o altro che vuole sinteticamente raccontare? R. ho dovuto solo pagare quando sono stato arrestato. D. Ha debiti di viaggio? R. no. D. il suo collega che fine ha fatto? R. si chiama Daniel e anche lui è scappato prima di me ed è andato in Germania, non so per quale motivo ma potrebbe essere per un motivo simile al mio. D com'è la gerarchia nel vostro esercito? R. un gruppo di 15 persone si chiama "ganta" e ci sono tre gruppi fanno un squadra e tre squadre diventano un battaglione e tre battaglioni diventano una brigata, tre brigate diventano una divisione dell'esercito che può essere formata da 500 persone. Io col mio collega ci siamo rivolti al capo della nostra squadra; io avevo la funzione di soldato semplice. D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni salute). R. qui sto bene ma non riesco a ricongiungermi a mia moglie per un problema di documenti e ora vorrei far venire qui mio figlio che ha 11 anni. Avv. Zorzella desidera porre domande al suo assistito? No".

All'esito della suddetta udienza il giudice onorario ha fissato termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. al 29.02.2024 dinanzi al giudice designato; scaduto il suddetto termine, la causa è stata quindi riferita al collegio per la decisione.

Ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta la Commissione Territoriale non siano condivisibili.

Il ricorrente è un cittadino eritreo arrivato in Italia nel maggio 2016, dopo essere fuggito, da disertore, nel 2014 dall'Eritrea durante il servizio militare.

Egli ha riferito di avere prestato servizio militare nell'esercito eritreo, come soldato semplice, fin dal 2006 e di essere stato assegnato dal 2011-2012 alla zona di confine con l'Etiopia, a Tsorona, per sorvegliare l'area ed evitare attraversamenti illegali. Sia nelle due audizioni svolte dinanzi alla CT che in giudizio ha raccontato, con dovizia di particolari, le attività svolte nelle varie località di confine (Badme – Kohayin – Tsorona), in alcune delle quali si sono verificate storiche battaglie nella pluridecennale guerra con l'Etiopia. Ha poi ulteriormente precisato le specifiche funzioni svolte nelle varie località ove ha prestato servizio militare, evidenziando che nella prima () il nemico era prevalentemente l'esercito etiopio, nella seconda () era una zona più centrale dove si svolgevano soprattutto addestramenti (cfr. verbale audizione CT), mentre nell'ultima () "era un lavoro più difficile perché, essendo una zona di confine, c'era sempre passaggio di persone civili che lasciavano il paese ed era più difficile per me, perché non dovevo stare attento al nemico ma al mio stesso popolo che so che lasciava il paese cercava di lasciare il paese per il malessere per la situazione in Eritrea però mi dispiaceva catturare queste persone per consegnarle ai capi perché sapevo che le conseguenze erano l'imprigionamento o peggio di queste persone però purtroppo avevo quel compito lì, quindi era più difficile per me" (cfr. verbale CT prima audizione). In particolare, nel 2014, accorgendosi di 4 ragazzini minorenni che stavano tentando di varcare il confine, aveva quindi proceduto, insieme ai colleghi, a fermarli e a consegnarli ai suoi superiori, i quali avevano accusato il ricorrente ed il collega di non averli consegnati ai superiori più alti in grado. L'istante ed il collega avevano dunque ritenuto di seguire "la regola", consegnando i ragazzi ai diretti superiori e non a quelli più alti in grado, come prevedeva il protocollo. In seguito a tale episodio, i superiori del ricorrente avevano "fatto rapporto" ai loro superiori, che avevano interrogato il richiedente, lo avevano trattenuto per alcuni giorni e poi rimandato presso la sua postazione. Ha però riferito il richiedente che il diretto superiore "mi trattava male e mi minacciava, cercava dei pretesti per attaccarmi e per questo ho deciso di scappare e andare in Etiopia; temevo anche di dover fare il militare per sempre e non volevo, ho pensato che potevano accusarmi per un pretesto e incarcerarmi" (cfr. verbale udienza in tribunale).

Egli ha quindi lasciato il Paese nell'ottobre del 2014, ha dapprima trascorso circa 9 mesi in un campo profughi in Etiopia, successivamente si è spostato in Sudan ove è rimasto per altri 9 mesi e infine si è spostato in Libia, giungendo poi in Italia nel 2016.

La Commissione Territoriale ha valutato, prioritariamente, i requisiti per il riconoscimento del rifugio politico in ragione della sua vicenda personale, ritenendo sussistenti “*i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951, per essere il richiedente a rischio di persecuzione per opinione politica imputata in quanto disertore; le informazioni sul Paese di origine attestano infatti un trattamento sanzionatorio sproporzionato da parte dello Stato eritreo nei confronti dei disertori, che in quanto tale ammonta a persecuzione; la posizione personale del richiedente, inoltre, risulta a livello prognostico ragionevolmente aggravata dall'uscita illegale dal Paese*” (cfr. provvedimento impugnato). Tuttavia, come detto, ha escluso in concreto il riconoscimento di detto status in applicazione della clausola di esclusione di cui all'art. 1 (F), lett. A, della Convenzione di Ginevra, in quanto egli si è reso responsabile di favoreggiamento nella commissione di atti sussumibili all'interno della definizione di crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, risultando dalle dichiarazioni rese dal richiedente la consapevolezza della prassi inerente le torture subite dalle persone catturate all'atto della consegna dei prigionieri ai superiori.

Ha precisato, in particolare la Commissione, quanto alla condotta personale del richiedente, che:

- 1) per quanto concerne l' *actus reus*, egli ha dichiarato di avere personalmente catturato i minori, privandoli della loro libertà personale e di averli consegnati ai superiori per mano dei quali essi avrebbero subito trattamenti inumani e degradanti ricompresi nelle condotte previste dall'art. 7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, atti i quali, pur non sussistendo una commissione diretta da parte del richiedente, non sarebbero avvenuti senza la cattura e la consegna da parte del richiedente;
- 2) per quanto riguarda la *mens rea*, il richiedente, ha riferito di essersi rappresentato tutti gli elementi dell'atto e le conseguenze che la commissione dello stesso avrebbe comportato alle persone offese e di averlo compiuto volontariamente e consapevolmente;
- 3) riguardo poi l'eventuale presenza di circostanze in grado di annullare la responsabilità individuale, occorre rilevare che non sono emersi elementi attestanti la mancanza di capacità mentale per comprendere e controllare la propria condotta nè che la condotta sia frutto di un errore di fatto o di diritto in grado di far venir meno l'elemento psicologico. Inoltre, per quanto riguarda la scriminante costituita dall'esecuzione di un ordine superiore, ha precisato la Commissione Territoriale che “è vero che il comportamento della cattura era conforme alle regole di ingaggio alle quali aveva l'obbligo giuridico, in quanto militare di obbedire, ma il richiedente sapeva che le conseguenze di tale atto sarebbero stati ulteriori comportamenti palesemente illegali, come ad esempio la tortura”.

Ebbene, alla luce delle COI reperite si hanno in effetti innumerevoli testimonianze dell'**esistenza di crimini contro l'umanità** nella regione di frontiera. Il portale di opposizione della diaspora Erimedrek ha riportato nell'aprile 2016 l'arresto di 467 persone in cinque giorni da parte delle forze di sicurezza nei pressi della città di confine Tsorona. Fermate all'atto di attraversare illegalmente la frontiera, queste persone sono state arrestate e condotte alla prigione di Alla ([EASO Informazioni sui paesi di origine. Eritrea: Servizio nazionale ed espatrio illegale \(europa.eu\)](#) p. 26).

La pratica della tortura è diffusa come punizione, coercizione e metodo di interrogatorio. Considerando che nel giugno 2016 la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che l'uso della tortura è stato ed è diffuso e sistematico nelle strutture di detenzione civili e militari; (Cfr. relazione tematica: Eritrea — prigionieri e strutture di detenzione [versione 1.0], settembre 2016 pp. 18-19.)

Occorre a questo punto valutare se il ricorrente possa essere ritenuto individualmente responsabile per aver partecipato ai crimini contro l'umanità che si sono verificati al confine. Come detto, egli ha lavorato come soldato semplice di frontiera nell'ambito del servizio nazionale obbligatorio.

Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale: L'applicazione delle clausole di

esclusione, paragrafo 18, stabilisce che la responsabilità individuale è generalmente dedotta dal fatto che la persona ha commesso l'atto criminale o ha contribuito in modo significativo alla sua esecuzione, sapendo che la sua azione o omissione faciliterà l'atto criminale. L'individuo non deve aver commesso fisicamente l'atto criminale. La partecipazione o la partecipazione a un'attività criminale congiunta può essere sufficiente. La partecipazione a un determinato reato può, ad esempio, consistere nel fornire assistenza pratica nell'esecuzione del reato sapendo che gli atti contribuiscono o facilitano l'esecuzione del reato. Non è necessario dichiarare che il reato non sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento della persona. Né la persona è tenuta a condividere l'intenzione dell'autore del reato, ma è sufficiente essere a conoscenza degli elementi principali del reato.

Il criterio chiave è che la partecipazione deve costituire un «contributo sostanziale» per essere interessata dalla disposizione di esclusione. Ciò è anche in conformità con la prassi della CPI basata sullo Statuto di Roma sulla Corte penale internazionale, articolo 25, paragrafo 3, lettera b-d), sulla complicità. Secondo la prassi della CPI, non è richiesta la complicità necessaria per il crimine, nel senso che non sarebbe stato commesso senza di essa, ma è richiesto che il contributo sia «sostanziale». Ciò significa che l'infrazione sarebbe stata sostanzialmente meno probabile senza il contributo (cfr. Baumann e Stigen, *International criminal law, an introduction*, 2018, pagina 160; Otto Triffterer e Kai Ambos, *The Rome Statute of the International Criminal Court - A Commentary*, Third Edition [2016], pp. 1151 e 1153).

Il contenuto della complicità è descritto più dettagliatamente nella nota informativa dell'UNHCR, paragrafi 53 e 55, che afferma: «il contributo può assumere la forma di assistenza pratica, incoraggiamento o sostegno morale e deve avere un effetto sostanziale (ma non necessariamente causale) sulla commissione del reato [...] Il fatto che il contributo dell'individuo all'impresa criminale sia sostanziale o meno dipende da molti fattori, come le dimensioni dell'impresa criminale, le funzioni svolte, la posizione dell'individuo nell'organizzazione o nel gruppo e (forse più importante) il ruolo dell'individuo in relazione alla gravità e alla portata dei reati commessi».

L'importanza del ruolo svolto dal richiedente asilo in relazione al reato penale è toccata nelle citate linee guida dell'UNHCR sui richiedenti asilo provenienti dall'Eritrea (UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea <https://www.refworld.org/policy/countrypos/unhcr/2011/en/79008>) pagina 35, che affermano: «Nel contesto dell'Eritrea, possono sorgere considerazioni di esclusione nel caso di richiedenti asilo con un determinato background. Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti profili: i) membri dell'esercito eritreo». Per quanto riguarda la valutazione della responsabilità individuale, alle pagine 36-37 si afferma quanto segue: «L'appartenenza alle forze di sicurezza governative o ai gruppi armati di opposizione non è di per sé una base sufficiente per escludere una persona dallo status di rifugiato, in particolare alla luce delle pratiche documentate di reclutamento forzato».

Nel suo memorandum pratico sull'esclusione (<https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/ITA-ClausoleEsclusione.pdf>) l'UN sembra aver applicato valutazioni generali analoghe: «La complicità del denunciante include tutto, dalla sorveglianza e segnalazione, all'arresto, all'esecuzione di compiti importanti e centrali nell'azienda, all'arresto/rapimento e alla partecipazione alle ostilità».

Dall'esame emerge che la valutazione della responsabilità del richiedente deve si basa su una valutazione individuale e specifica. Tra l'altro, il rango e il ruolo del denunciante sono fattori rilevanti. Sul punto va precisato che il richiedente, da quanto emerso nel corso dell'audizione resa in sede amministrativa, sapesse che le persone intercettate potevano essere sottoposte a maltrattamenti e torture («*per quanto riguarda la detenzione, per quello che ho visto, confermo che ci possono essere delle torture e se ci sono donne e bambini, dopo un po', di imprigionamento, escono su pagamento dai 50 ai 100 mila nakfa. Quindi poi sono state rilasciate, dopo aver pagato. Per quanto riguarda gli abusi alla frontiera, non posso confermare né negare perché le persone sono tutte diverse. Sicuramente ci sono soldati che possono aver commesso questi abusi, quindi non lo posso negare, può essere capitato. Non è mai successo dove stavo io, neanche che costringessero delle ragazze a spogliarsi. Non escludo che possa essere successo in altre zone o in*

altre divisioni”, pagg. 12-13 verbale audizione del 10.12.2019).

Orbene, quanto all’ *actus reus* e alla mens rea il Collegio ritiene di condividere le considerazioni espresse dalla Commissione Territoriale, dovendosi, da un lato, ritenere che la condotta materiale del ricorrente abbia inevitabilmente inciso sulla commissione di atti (a titolo di concorso o “favoreggiamento”) e, dall’altro, che il ricorrente fosse consapevole di possibili torture perpetrate ai ragazzini consegnati ai superiori.

Il Collegio ritiene invece di discostarsi dalla valutazione operata dall’organo amministrativo circa l’assenza di circostanze in grado di annullare la responsabilità individuale, considerato che:

- a) il ricorrente è diventato una guardia di frontiera a causa del servizio nazionale obbligatorio;
- b) le sue azioni personali erano conformi alle regole di ingaggio;
- c) data la presenza dei colleghi non avrebbe potuto fare altrimenti salvo esporsi anche lui a torture;
- d) data la leva obbligatoria e a vita, la sua capacità di recedere può essere considerata inesistente. Il fatto che non abbia chiesto la ricollocazione o abbia cercato in altro modo di cambiare la sua situazione non può essere di importanza decisiva, anche perché comportava l’esposizione personale a torture e maltrattamenti.

Tali circostanze sono conformate dalle informazioni reperite relativamente all’obbligo di leva in Eritrea.

Nonostante le aspettative di riforme nel sistema del servizio nazionale, sollevate dopo la dichiarazione di pace con l’Etiopia il 9 luglio 2018, il governo eritreo non ha intrapreso alcun passo per limitare **la durata infinita del servizio militare nazionale**,¹ istituito nel 1998 a causa della guerra di confine del paese con l’Etiopia.² Questo è confermato anche da un rapporto del USDOS del 2020 che indica che **il governo non ha revocato lo stato di emergenza** e in alcuni casi l’estensione della durata del servizio nazionale ha superato i 20 anni. Non vi sono state neanche indicazioni di miglioramento delle condizioni del servizio militare riguardanti salari e nuovi schemi di retribuzione, come annunciato dalle autorità eritree nel venticinquesimo anniversario del campo militare di Sawa nel 2019.³ Secondo il rapporto del USDOS, il governo eritreo «ha continuato a sottoporre i suoi cittadini **al lavoro forzato nel suo servizio nazionale obbligatorio** e nella milizia cittadina».⁴ Durante il loro servizio, **le reclute spesso subiscono abusi e vengono inseriti nel servizio nazionale a tempo indeterminato**. Secondo Laetitia Bader, Direttore di Human Rights Watch in Africa «Il governo dell’Eritrea continua a limitare severamente i diritti fondamentali della sua popolazione. Si rifiuta di riformare il suo **sistema di servizio nazionale indefinito** unico nel suo genere».⁵ Secondo il rapporto del USDOS, la legge prevede che la capacità e la professione della persona siano prese in considerazione per l’assegnazione a una categoria di lavoro, tuttavia ciò non è sempre stato applicato in pratica. Inoltre, **non è prevista alcuna disposizione per un servizio alternativo** per gli obiettori di coscienza. In alcuni casi, **i coscritti sono stati costretti a prestare servizio a tempo indeterminato nel servizio nazionale sotto minaccia di detenzione, tortura o punizione delle loro famiglie**.⁶ Secondo lo stesso rapporto, **un numero sconosciuto di persone è scomparso nel corso del 2020 e tra di loro c'erano**

¹ Norway, Landinfo, Eritrea: National Service, 20 May 2016, <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Eritrea-national-service.pdf>, p. 10;

² Per una analisi sulla leva si veda EUAA, ERITREA Main subject Latest developments on political situation and national service between 1 January 2020 and 31 January 2021

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_Q3_EASO_COI_Query_Response_Eritrea_National_Service.pdf e EUAA, ERITREA Main subject Conditions regarding the civilian branch of the national service, including for women, between 31 January 2021-1 March 2022 [2022_03_Q17_EUAA_COI_Query_Response_Eritrea_national_service.pdf](https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Query_Response_Eritrea_national_service.pdf) (europa.eu)

³ USDOS, 2020 trafficking in persons report: Eritrea, 25 June 2020, <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/eritrea/>

⁴ USDOS, 2020 Country reports on Human Rights Practices: Eritrea, 30 March 2021 <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/eritrea/>; si veda anche EASO Country of Origin Report Eritrea - National service and illegal exit, novembre 2016 https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Eritrea.pdf; versione italiana https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Eritrea_2016_IT.pdf

⁵ 3HRW, Eritrea busses thousands students to military camp, 11 September 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/09/11/eritrea-busses-thousands-students-military-camp>

⁶ USDOS, 2020 Country reports on Human Rights Practices: Eritrea, 30 March 2021 <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/eritrea/>

persone sospettate di evasione del servizio nazionale e della milizia. Un numero sconosciuto di detenuti sospettati di non aver completato il servizio nazionale o di aver evitato il servizio di milizia è ancora detenuto senza accusa o processo. Ex detenuti tenuti per aver evitato il servizio nazionale e la milizia, così come altre fonti, hanno riferito di dure condizioni di detenzione nelle stazioni di polizia e nelle prigioni. Il sospetto di intenzione di evitare il servizio nazionale e di milizia è stato uno dei motivi per cui le forze di sicurezza hanno detenuto individui.⁷ Ci sono stati casi in cui le persone sono state arrestate per non avere i documenti in ordine; sono state detenute fino a quando non hanno potuto fornire prove del loro status di milizia o della demobilizzazione dal servizio nazionale. Il rapporto del USDOS ha affermato che «la legge eritrea prevede la libertà di movimento interno, viaggi all'estero, emigrazione e rimpatrio, ma il governo ha limitato tutti questi diritti».⁸ Allo stesso modo, Amnesty International ha dichiarato che «il diritto di lasciare il paese è rimasto gravemente limitato e alle persone è stato impedito di viaggiare all'estero senza il permesso del governo». In particolare, i **cittadini devono informare le autorità locali quando cambiano residenza e fornire giustificazione, ai posti di blocco, per qualsiasi movimento interno.**⁹ Viaggiare al di fuori dell'Eritrea comporta varie restrizioni poiché il governo richiede ai cittadini dell'Eritrea di ottenere visti di uscita ma come afferma il rapporto del USDOS «i requisiti per ottenere passaporti e visti di uscita erano farraginosi e non trasparenti». Lo stesso rapporto informa che «tutte le frontiere terrestri sono chiuse impedendo i viaggi legali via terra».¹⁰

Lo stesso ricorrente, peraltro, ha riferito di aver subito trattamenti degradanti già nel 2013, quando era stato accusato di non aver segnalato ai superiori che due suoi commilitoni erano fuggiti dal campo per raggiungere l'Etiopia, raccontando di essere stato accusato di essere a conoscenza della fuga e di non averli fermati; ha dichiarato di essere stato interrogato, privato dello stipendio per un mese, “arrestato, rinchiuso in un posto nel campo”, e picchiato (cfr. verbale audizione in tribunale).

Appare dunque evidente che non potendosi, per le ragioni sopra dette, applicare la clausola di esclusione di cui all'art. 1 (F), lett. A, della Convenzione di Ginevra, al ricorrente, che avrebbe rischiato, in caso di inadempimento ai suoi doveri di soldato semplice, di subire torture, detenzioni arbitrarie e punizioni nei confronti dei suoi familiari, gli debba essere riconosciuto lo *status* di rifugiato politico, per i motivi già riconosciuti dalla Commissione territoriale, essendo la diserzione dall'esercito e l'uscita illegale dall'Eritrea fonte di trattamenti sanzionatori sproporzionati da parte dello Stato e suscettibili di integrare vere e proprie persecuzioni.

Nulla va disposto sulle spese di lite, considerata la complessità della questione trattata e la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D.L.vo 25/2008,
riconosce al ricorrente lo Status di rifugiato;
nulla sulle spese di lite.

Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 15.3.2024.

Il Giudice est.

dott. Rada V. Scifo

Il Presidente
dott. Marco Gattuso

⁷ Ibidem; per approfondire 5EASO, Eritrea National service, exit and return, September 2019, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Eritrea_National_service_exit_and_return.pdf, pp. 40-41 e DRC, ERITREA – NATIONAL SERVICE, EXIT, ENTRY, gennaio 2020

https://coi.euaa.europa.eu/administration/denmark/PLib/Eritrea_rapport_27012020.pdf

⁸ Ibidem; si veda anche EASO COI Report – Eritrea, National service, exit in return, September 2019, cap. 3 e 4 e DRC, ERITREA – NATIONAL SERVICE, EXIT, ENTRY, gennaio 2020

https://coi.euaa.europa.eu/administration/denmark/PLib/Eritrea_rapport_27012020.pdf

⁹ AI, Amnesty International Report 2020/2021, The State of the World's Human Rights, 7 April 2021,

<https://www.amnesty.org/download/Documents/POI1032022021ENGLISH.PDF> p. 155

¹⁰ USDOS, 2020 Country reports on Human Rights Practices: Eritrea, 30 March 2021 <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/eritrea/>